



ASSOCIAZIONE PER L'ENERGIA DEL LEGNO DELLA SVIZZERA ITALIANA (AELSI)

STATUTI

I. Nome e sede

Art. 1

Il nome « Associazione per l'energia del legno della Svizzera Italiana » (AELSI) definisce un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero con sede al domicilio del presidente.

II. Scopo

Art. 2

L'associazione si propone di incentivare l'utilizzo energetico della legna proveniente dal bosco, dall'artigianato e dall'industria. In questo modo si vogliono sostenere gli sforzi per un approvvigionamento energetico con vettori rinnovabili indigeni, sostenendo nel frattempo l'economia regionale.

L'associazione svolge il suo lavoro in stretta collaborazione con i Cantoni Ticino e Grigioni, l'Associazione svizzera per l'energia del legno e la Federlegno.

III. Mezzi

Art. 3

L'associazione raggiunge i suoi scopi per mezzo di:

- ¹ sviluppo e promozione della domanda di legna a scopo energetico;
- ² analisi e sviluppo dell'offerta di legna a scopo energetico;
- ³ coordinamento dell'offerta e della domanda per garantire la comunicazione tra i gruppi interessati;
- ⁴ impiego dei supporti dell'Associazione svizzera per l'energia del legno e di associazioni affini;
- ⁵ informazioni tecniche sull'impiantistica per la combustione della legna;
- ⁶ informazioni relative alle sovvenzioni.

IV. Adesione

Art. 4 Adesione

All'associazione possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto pubblico e privato che sostengono gli scopi e le attività perseguiti dalla stessa e che si riconoscono negli scopi dell'associazione.

Art. 5 Diritti e doveri

- ¹ I soci s'impegnano:
 - a sostenere l'associazione e le sue strutture nella realizzazione dei propri compiti;
 - a versare la tassa annua stabilita dall'assemblea.
- ² I membri sono autorizzati a richiedere i servizi dell'associazione sulla base delle condizioni definite nei regolamenti interni.

Art. 6 Ammissioni e dimissioni

- ¹ L'adesione ha inizio, cumulativamente:
 - con la domanda di ammissione scritta o verbale;
 - con il pagamento della quota di membro;
 - con la relativa decisione d'ammissione del consiglio direttivo.
- ² L'adesione cessa:
 - con l'uscita per mezzo di una disdetta scritta alla fine dell'anno civile, rispettando il termine di disdetta fissato a 3 mesi;
 - con l'esclusione su proposta del consiglio direttivo e decisione dell'assemblea dei soci.
- ³ Soci uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

V. Finanze

Art. 7 Finanze

Le spese dell'associazione vengono coperte:

- con i contributi dei soci;
- con gli interessi del patrimonio sociale;
- con offerte, donazioni, legati;
- con contributi e sovvenzioni di istituzioni pubbliche e private;
- con i ricavi di manifestazioni ed incontri;
- con il pagamento dei servizi offerti.

VI. Organizzazione dell'associazione

Art. 8 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il segretariato;
- d) l'organo revisore.

a) Assemblea dei soci

Art. 9 Assemblea ordinaria dei soci

¹ L'assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno nel mese di aprile. La convocazione scritta ai soci comprende le trattande e deve essere inviata al socio almeno 1 mese prima della data prevista.

² Eventuali proposte da trattarsi all'assemblea dei soci sono da inoltrare al presidente al più tardi entro la fine di febbraio.

L'assemblea dei soci può prendere decisioni solo sui temi presenti nella lista delle trattande. Assemblee straordinarie hanno luogo su decisione dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo, dei revisori o quando richiesto da almeno 1/5 dei soci.

³ Risoluzioni societarie vengono approvate con la maggioranza semplice dei votanti presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Se la maggioranza dei votanti presenti lo desidera, si può procedere ad uno scrutinio segreto.

⁴ Per l'approvazione e la modifica degli statuti è necessaria l'approvazione dei 2/3 dei membri presenti.

Art. 10 compiti dell'assemblea dei soci

- ¹ All'assemblea dei soci spettano i compiti che le sono conferiti dalla legge e dagli statuti:
- nomina del presidente;
 - nomina del consiglio direttivo;
 - nomina dei revisori;
 - esame e approvazione del verbale, del rapporto annuale, del consuntivo e del rapporto dei revisori;
 - fissazione della tassa sociale;
 - approvazione del preventivo;
 - esclusione di soci che operano in modo non conforme agli scopi ed agli statuti dell'associazione o contrario alla legge ed ai buoni costumi;
 - scioglimento dell'associazione o fusione di questa con un'altra associazione;
 - approvazione degli statuti e delle modifiche agli statuti.

Durante l'assemblea dei soci è redatto un verbale. Esso è firmato dal segretario e dal presidente.

b) Consiglio direttivo

Art. 11 Consiglio direttivo

- ¹ Il consiglio direttivo si compone di:
- 1 presidente;
 - 1 vicepresidente;
 - 3 membri.

I membri del consiglio direttivo vengono eletti per una durata di 3 anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo si organizza autonomamente, entro i limiti di sua competenza.

Per questioni particolari il consiglio direttivo può convocare degli specialisti. I responsabili del segretariato partecipano alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto consultivo, a meno che essi non facciano già parte del consiglio direttivo stesso.

- ² Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente o quando almeno la maggioranza dei membri lo richiede. La convocazione scritta deve essere inviata almeno 10 giorni prima della data prevista.
- ³ Le decisioni del consiglio direttivo sono ritenute valide se la maggioranza dei membri è presente. La decisione è accettata con la maggioranza semplice dei votanti presenti. Decisioni per via circolare sono possibili; è però richiesta la maggioranza dei voti di tutti i membri del consiglio direttivo.

Art. 12 *Competenze del consiglio direttivo*

- ¹ Al consiglio direttivo spetta la nomina del segretario e la supervisione del segretariato.
- ² Il consiglio direttivo è responsabile di tutte le attività che non sono di competenza dell'assemblea dei soci o dei revisori. Limitatamente alle sue competenze può delegare compiti a gruppi di lavoro, al segretariato oppure a terzi.
- ³ Il consiglio direttivo è in particolare responsabile:
 - della rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
 - della preparazione e tenuta dell'assemblea dei soci;
 - dell'amministrazione del patrimonio sociale;
 - dell'organizzazione del segretariato;
 - della vigilanza dell'attività del segretariato;
 - della proposta di adesione di nuovi soci;
 - della presa di posizione a proposito dell'esclusione di soci;
 - dell'emissione di regolamenti e direttive interne.
- ⁴ Durante le sedute del consiglio direttivo è tenuto un verbale.

Art.13 *Firma*

Presidente e segretario o vicepresidente e segretario sono autorizzati a firmare collettivamente a due.

c) Segretariato

Art. 14 *Segretariato*

- ¹ Il segretariato promuove gli scopi e i compiti che sono stati fissati nell'art. 2. Esso lavora secondo le indicazioni del consiglio direttivo.
- ² Il responsabile del segretariato, se non ne è già membro, prende parte alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto.

d) Organo revisore

Art.15 *Organo revisore*

L'organo revisore è composto da due revisori che rimangono in carica per 3 anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. I revisori esaminano i conti e ne riferiscono durante l'assemblea dei soci.

VII. Disposizioni diverse

Art. 16 *Responsabilità*

Per gli impegni societari garantisce il solo patrimonio sociale. La responsabilità personale dei singoli soci è esclusa.

Art. 17 *Esercizio finanziario*

L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

Art. 18 *Foro competente*

Il foro competente esclusivo dell'associazione è Bellinzona.

Art. 19 *Controversie*

Ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione dei presenti statuti sarà sottoposta al giudizio arbitrale di un arbitro unico, nominato di comune accordo fra le parti; in caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato dal presidente del Tribunale d'Appello del Canton Ticino pro tempore. L'arbitro giudicherà secondo le norme della Camera di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato del Canton Ticino.

Art. 20 *Scioglimento, liquidazione, fusione*

- ¹ Lo scioglimento dell'associazione o la sua fusione con un'altra associazione, decisa dall'assemblea dei soci, necessita di una maggioranza dei 2/3 dei soci iscritti.
- ² Il mandato per la liquidazione dell'associazione incombe al consiglio direttivo. Esso può delegare il compito a terzi. Sulla destinazione del patrimonio sociale, nel caso di scioglimento, decide l'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. I beni restanti devono essere utilizzati per delle attività che perseguono gli stessi scopi dell'associazione.

VIII. Disposizioni finali

Gli statuti entrano in vigore al momento della loro approvazione.

Essi sono stati approvati durante l'assemblea costitutiva del 26 maggio 1999 a Rivera.